

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CEE) n. 1976/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2169/81 che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone 1
- * Regolamento (CEE) n. 1977/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1489/84 che fissa la data dell'entrata in vigore dei regolamenti (CEE) n. 3284/83 e (CEE) n. 3285/83 relativi al settore degli ortofrutticoli 2
- * Regolamento (CEE) n. 1978/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, che fissa nel settore del luppolo l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1984 3
- * Regolamento (CEE) n. 1979/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1603/83 che prevede misure speciali di smercio per le uve secche e i fichi secchi detenuti dagli organismi di ammasso 5
- * Regolamento (CEE) n. 1980/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/81 che stabilisce un'azione comune per lo sviluppo della produzione di bovini da carne in Irlanda e in Irlanda del Nord 6
- * Regolamento (CEE) n. 1981/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 1938/81 relativo ad un'azione comune destinata ad accelerare il miglioramento delle infrastrutture in talune zone agricole svantaggiate della Repubblica federale di Germania 7
- * Regolamento (CEE) n. 1982/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo 8
- Regolamento (CEE) n. 1983/85 della Commissione, del 18 luglio 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 9

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 1984/85 della Commissione, del 18 luglio 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	12
Regolamento (CEE) n. 1985/85 della Commissione, del 18 luglio 1985, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva	14
Regolamento (CEE) n. 1986/85 della Commissione, del 16 luglio 1985, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica popolare del Mozambico a titolo di aiuto alimentare	17
* Regolamento (CEE) n. 1987/85 della Commissione, del 18 luglio 1985, che modifica per la venticinquesima volta il regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	20
* Regolamento (CEE) n. 1988/85 della Commissione, del 18 luglio 1985, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2710/84, che definisce le modalità per la ripartizione tra i piccoli produttori di latte, da parte degli stati membri, degli importi fissati dal regolamento (CEE) n. 1207/84 per la campagna lattiera 1984/1985	21
* Regolamento (CEE) n. 1989/85 della Commissione, del 18 luglio 1985, che determina, per gli stati membri, la perdita del reddito, nonché l'importo del premio pagabile per pecora per la campagna 1984/1985	22
Regolamento (CEE) n. 1990/85 della Commissione, del 18 luglio 1985, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pere originarie della Jugoslavia . .	24
Regolamento (CEE) n. 1991/85 della Commissione, del 18 luglio 1985, che abroga il regolamento (CEE) n. 1619/85 che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i cereali	25
Regolamento (CEE) n. 1992/85 della Commissione, del 18 luglio 1985, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	26
Regolamento (CEE) n. 1993/85 della Commissione, del 18 luglio 1985, che modifica le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi	29
Regolamento (CEE) n. 1994/85 della Commissione, del 18 luglio 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	31
Regolamento (CEE) n. 1995/85 della Commissione, del 18 luglio 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	34
Regolamento (CEE) n. 1996/85 della Commissione, del 18 luglio 1985, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	35
Regolamento (CEE) n. 1997/85 della Commissione, del 18 luglio 1985, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	39

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1976/85 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 1985

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2169/81 che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 9 del protocollo n. 4 concernente il cotone, denominato in appresso « protocollo »,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo prevede la concessione di un aiuto alla produzione di cotone, il cui importo è fissato sulla base della differenza esistente tra un prezzo d'obiettivo e il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato; che, per la determinazione di tale prezzo, il prezzo dei semi di cotone è un elemento importante;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2169/81⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1462/84⁽²⁾, a motivo di un regime di controllo all'importazione applicabile in Grecia sino alla fine del 1983 e istituito in virtù dell'articolo 82 dell'atto di adesione del 1979, nonché in deroga al suddetto articolo 4, paragrafo 1, primo comma, sino alla fine della campagna 1984/1985 si tiene conto, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi di cotone, delle offerte e dei corsi constatati sul mercato greco;

considerando che il paragrafo 4, secondo comma, dello stesso articolo prevede, in deroga al primo comma del

suddetto paragrafo, che sino alla fine della campagna 1984/1985 sono presi in considerazione le offerte e i corsi constatati sui principali mercati in Grecia per i prodotti di cui a detto primo comma;

considerando che, quantunque il regime di controllo all'importazione applicabile in Grecia sia stato soppresso alla fine del 1983, le offerte presentate sul mercato mondiale dei semi e dell'olio di cotone, nonché i corsi quotati nelle borse più importanti per il commercio internazionale rischiano di non divenire rappresentativi per la tendenza del mercato comunitario di questi prodotti nella campagna 1985/1986; che, per garantire una corretta applicazione del regime di aiuto per il cotone nella campagna in questione, occorre prorogare ulteriormente per una campagna la deroga prevista dal secondo comma dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma e nell'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2169/81 i termini « 1984/1985 » sono sostituiti dai termini « 1985/1986 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH

⁽¹⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 142 del 29. 5. 1984, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1977/85 DEL CONSIGLIO**del 16 luglio 1985****recante modifica del regolamento (CEE) n. 1489/84 che fissa la data dell'entrata in vigore dei regolamenti (CEE) n. 3284/83 e (CEE) n. 3285/83 relativi al settore degli ortofrutticoli**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3284/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, secondo comma,visto il regolamento (CEE) n. 3285/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, che stabilisce le norme generali relative all'estensione di talune regole fissate dalle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1489/84⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 825/85⁽⁴⁾, ha fissato la data di applicazione del regime di estensione di talune regole stabilite dalle associazioni di produttori;

considerando che, tenuto conto del periodo necessario per l'attuazione del regime di estensione di tali regole, in particolare a motivo delle procedure di consultazione dei produttori interessati, è opportuno adattare la data di applicazione di tale regime; che la diversità delle date di raccolta dei vari prodotti non consente di adottare una data unica; che è pertanto opportuno modificare corrispondentemente il regolamento (CEE) n. 1489/84,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1985.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1489/84 è sostituito dal testo seguente:

« Tuttavia, il regime di estensione di talune norme previsto all'articolo 15 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84⁽⁴⁾, è applicabile a decorrere:

- dal 1° ottobre 1985 per le mele da tavola, le pere da tavola, le arance, i mandarini e le clementine, i carciofi, i cavolfiori, le cipolle, i porri, la lattuga cappuccio, la cicoria-indivia, la dolcetta, la lattuga selvatica e la cicoria-witloof;
- dall'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987 per i prodotti per i quali è fissata una campagna, diversi da quelli menzionati al primo trattino;
- dal 1° gennaio 1986 per i prodotti diversi da quelli menzionati al primo e al secondo trattino.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1. ».*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. FISCHBACH

⁽¹⁾ GU n. L 325 del 22. 11. 1983, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 325 del 22. 11. 1983, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 31.⁽⁴⁾ GU n. L 91 del 30. 3. 1985, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1978/85 DEL CONSIGLIO**del 16 luglio 1985****che fissa nel settore del luppolo l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1984**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 12, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 prevede la possibilità di concedere ai produttori di luppolo un aiuto affinché possano conseguire un equo reddito; che l'importo di tale aiuto è fissato per ettaro e differenziato secondo i gruppi di varietà, tenuto conto del ricavato medio realizzato sulle superfici in piena produzione comparato con i ricavi medi realizzati per i raccolti precedenti, della situazione dei mercati e dell'evoluzione dei prezzi;

considerando che l'esame dei risultati del raccolto 1984 induce a fissare un aiuto per alcuni gruppi di varietà di luppolo coltivati nella Comunità;

considerando che il luppolo coltivato in Grecia beneficia dell'aiuto comunitario a decorrere dal raccolto 1981; che, conformemente all'articolo 90 dell'atto di adesione del 1979, l'articolo 68 del suddetto atto si applica per il calcolo dell'aiuto nel settore del luppolo per il luppolo prodotto in Grecia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il raccolto 1984 è concesso un aiuto ai produttori di luppolo della Comunità per i gruppi di varietà elencati in allegato.

2. L'importo dell'aiuto è fissato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 178 del 16. 7. 1985, pag. 7.

⁽³⁾ Parere reso il 12 luglio 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

*ALLEGATO***Aiuto concesso ai produttori di luppolo della Comunità per il raccolto 1984**

(importo ECU/ha)

Gruppi di varietà	Comunità a nove	Grecia
Aromatiche	300	235
Amare	300	221,5
Altre	300	235

REGOLAMENTO (CEE) N. 1979/85 DEL CONSIGLIO**del 16 luglio 1985****recante modifica del regolamento (CEE) n. 1603/83 che prevede misure speciali di
smercio per le uve secche e i fichi secchi detenuti dagli organismi di ammasso**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,
visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1603/83 ⁽³⁾,
modificato dal regolamento (CEE) n. 3489/84 ⁽⁴⁾,
prevede misure speciali di smercio per le uve secche e
i fichi secchi del raccolto 1981 e 1982 detenuti dagli
organismi di ammasso ;

considerando che certi quantitativi di uve secche e di
fichi secchi del raccolto 1983, acquistati dagli orga-
nismi di ammasso in conformità del regolamento
(CEE) n. 2194/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981,
che fissa le norme generali di applicazione del regime
di aiuti alla produzione per le uve secche ed i fichi
secchi ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 2057/84 ⁽⁶⁾, sono tuttora immagazzinati ; che even-
tuali vendite di tali prodotti per il consumo umano

potrebbero essere effettuate soltanto a prezzi che
comprometterebbero l'equilibrio del mercato ; che tali
prodotti dovrebbero essere venduti per le utilizzazioni
specifiche indicate nel regolamento (CEE) n. 1603/83 ;
che quest'ultimo regolamento dovrebbe essere, a tale
scopo, modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regola-
mento (CEE) n. 1603/83, i termini « dei raccolti 1981 e
1982 » sono sostituiti da « dei raccolti 1981, 1982 e
1983 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH

⁽¹⁾ GU n. C 106 del 27. 4. 1985, pag. 8.

⁽²⁾ Parere reso il 12 luglio 1985 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 159 del 17. 6. 1983, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 327 del 14. 12. 1984, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1980/85 DEL CONSIGLIO**del 16 luglio 1985****che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/81 che stabilisce un'azione comune per lo sviluppo della produzione di bovini da carne in Irlanda e in Irlanda del Nord**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 1054/81 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2967/83 ⁽⁴⁾, l'Irlanda e il Regno Unito hanno avviato un programma di sviluppo della produzione di bovini da carne che pone l'accento sul miglioramento genetico degli animali e su una migliore qualità della loro alimentazione, al fine di sanare la situazione sfavorevole dei redditi agricoli in Irlanda e in Irlanda del Nord;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del suddetto regolamento, il periodo di validità dell'azione comune dipende dalle misure applicate; che il periodo più lungo si conclude il 30 aprile 1984;

considerando che occorre rafforzare il controllo del rendimento e il controllo della discendenza in Irlanda

e in Irlanda del Nord e che è pertanto opportuno prorogare fino al 31 dicembre 1986 la validità di queste misure, per colmare le lacune esistenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1054/81 è sostituito dal testo seguente:

« — per quanto riguarda le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), fino al 31 dicembre 1986 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1985.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. FISCHBACH

⁽¹⁾ GU n. C 149 del 19. 6. 1985, pag. 6.⁽²⁾ Parere reso il 12 luglio 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU n. L 111 del 23. 4. 1981, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 293 del 25. 10. 1983, pag. 3.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1981/85 DEL CONSIGLIO**del 16 luglio 1985****che modifica il regolamento (CEE) n. 1938/81 relativo ad un'azione comune destinata ad accelerare il miglioramento delle infrastrutture in talune zone agricole svantaggiate della Repubblica federale di Germania**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,
visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,
considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 1938/81 ⁽³⁾, la Repubblica federale di Germania ha attuato il programma per accelerare il miglioramento delle infrastrutture in talune zone agricole svantaggiate;
considerando che, a causa delle carenze esistenti sul piano infrastrutturale, è stato presentato un numero estremamente elevato di domande di contributo, nettamente superiore alle previsioni di bilancio;
considerando che, data l'insufficienza degli stanziamenti disponibili, tra il 1985 e la fine dell'azione

comune in oggetto si può ammettere, in via eccezionale, un secondo riporto delle domande di contributo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 14, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1938/81 è aggiunta la frase seguente:

« Tuttavia, a decorrere dal 1985 sino alla fine dell'azione comune, le domande di contributo possono essere riportate una seconda volta ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH

⁽¹⁾ GU n. C 149 del 19. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ Parere reso il 12 luglio 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1982/85 DEL CONSIGLIO
del 16 luglio 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1028/83 ⁽⁴⁾, prevede soltanto possibilità limitate di fissazione delle restituzioni differenziate secondo la destinazione ;

considerando che è nell'interesse della Comunità prevedere la possibilità di fissare, per le merci della voce 19.03 della tariffa doganale comune, restituzioni differenziate a seconda della loro destinazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3035/80 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 7. La restituzione può essere differenziata per le merci della voce 19.03 della tariffa doganale comune secondo la loro destinazione. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 325 del 29. 11. 1980, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1983/85 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1985

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3131/84⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che la campagna di commercializzazione 1985/1986 nel settore del frumento duro inizia il 1° luglio 1985; che il Consiglio non ha ancora adottato, per questo prodotto, i prezzi per detta campagna; che la Commissione, nell'adempimento dei compiti che le incombono in virtù del trattato, deve prendere le misure conservative indispensabili per garantire la continuità del funzionamento della politica agraria comune nel settore del frumento duro;

considerando che, per garantire la continuità del funzionamento del regime d'importazione per il frumento duro, nonché per le semole e i semolini di frumento duro, è opportuno prendere in considerazione ai fini del calcolo dei prelievi un prezzo uguale al prezzo d'entrata per la campagna di commercializzazione 1984/1985 applicabile al 1° luglio 1984, e cioè 352,67 ECU/t per il frumento duro, 547,9 ECU/t per le semole e i semolini di frumento duro; che tali

prezzi sono adeguati, a decorrere dal 1° agosto 1985, di importi identici alle maggiorazioni mensili fissate dal regolamento (CEE) n. 1020/84⁽⁶⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁸⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 17 luglio 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3131/84 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 293 del 10. 11. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 luglio 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	130,55
10.01 B II	Frumento duro	145,14 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	123,47 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	114,13
10.04	Avena	95,51
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	100,88 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	89,65 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	125,98 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	198,59
11.01 B	Farine di segala	188,68
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	237,97
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	211,37

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1984/85 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1985

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2222/84 ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 974/71 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁷⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 17 luglio 1985;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 205 dell'1. 8. 1984, pag. 4.⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 luglio 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		7	8	9	10
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	1,27	1,27	7,33
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,39	0,39	5,89
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	6,51
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		7	8	9	10	11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1985/85 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1985

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 683/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1201/85 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/85 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/85, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 435/85 ⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano ⁽¹⁰⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978 ⁽¹¹⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva ⁽¹²⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 15 e 16 luglio 1985 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 75 del 16. 3. 1985, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 124 del 9. 5. 1985, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 2.⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽⁹⁾ GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.⁽¹²⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	66,50 ⁽¹⁾
15.07 A I b)	71,00 ⁽¹⁾
15.07 A I c)	60,00 ⁽¹⁾
15.07 A II a)	80,00 ⁽²⁾
15.07 A II b)	95,00 ⁽³⁾

- ⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :
- a) per la Spagna e il Libano : di 0,60 ECU/100 kg,
 - b) per la Turchia : di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
 - c) per l'Algeria, la Tunisia e il Marocco : di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.
- ⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :
- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
 - b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.
- ⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :
- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
 - b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	15,62
07.03 A II	15,62
15.17 B I a)	35,50
15.17 B I b)	56,80
23.04 A II	4,80

REGOLAMENTO (CEE) N. 1986/85 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1985

relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica popolare del Mozambico a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio, del 19 febbraio 1985, che fissa le regole per l'applicazione nel 1985 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare⁽⁵⁾,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 6 maggio 1985 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81⁽⁹⁾; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato I è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato I.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 54 del 23. 2. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO I

1. **Programma di esecuzione** : 1985.
2. **Beneficiario** : IMBEC, E.E., CP 4229, Maputo, destinado aos desvios n° 125 da Empresa do Abastecimento da Cidade de Maputo e n° 32 da Companhia Industrial da Matola, Telex 6-206 IMBEC MO MAPUTO.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Mozambico.
4. **Prodotto da mobilitare** : frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 30 000 tonnellate.
6. **Numero di partite** : 2 (n. 1 : 22 000 t ; n. 2 : 8 000 t).
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, Paris 7^e (telex OFIBLE 200 490 F).
8. **Mobilitazione del prodotto** : intervento.
9. **Caratteristiche della merce** : il frumento tenero deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità panificabile minima richiesta per l'intervento (umidità : massimo 14,5 %).
10. **Condizionamento** : alla rinfusa, e
 - partita n. 1 : 460 000 sacchi di iuta nuovi, vuoti, di un peso minimo di 500 g, di una capacità di 50 kg, 200 aghi e il filo necessario ;
 - partita n. 2 : 165 000 sacchi di iuta nuovi, vuoti, di un peso minimo di 500 g, di una capacità di 50 kg, 100 aghi e il filo necessario.
 - iscrizione sui sacchi con lettere di almeno 5 cm di altezza :
« TRIGO / DOM DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : n. 1 — 22 000 t : Maputo ; n. 2 — 8 000 t : Beira.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 30 luglio 1985, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° agosto al 10 settembre 1985.
17. **Importo della cauzione** : 6 ECU/tonnellata.

Note :

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione della Commissione in Mozambico, tramite servizio « valigia diplomatica », Berlaymont 1/123, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II

Partiets nummer Nummer der Partie Αριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij	Mængde (t) Menge (t) Τόνοι Tonnage Tonnage Tonnellaggio Hoeveelheid (t)	Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de deponhouder	Lagerplads Ort der Lagerhaltung Τόπος αποθηκεύσεως Town at which stored Lieu de stockage Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats
1	7 000	SCA Arcis-sur-Aube, F-10700 Arcis-sur-Aube	Magasin Vilette (51)
	3 900	SCARM, boîte postale 34, F-10101 Momilly-sur-Seine	Magasin Thennelières (10)
	3 780	SCA Marnaise, 34, avenue du général Leclerc, boîte postale 155, F-51008 Châlons-sur-Marne	Magasin Nuisemeat/Code (51)
	6 000	SCA Arcis-sur-Aube, F-10700 Arcis-sur-Aube	Charmont (10)
	7 516,71	UNCAC, 83, avenue de la Grande Armée, F-75782 Paris Cedex 16	Grande-Paroisse (77)
	1 803,29	Silos de Bonnières, quai de la Seine, F-78270 Bonnières-sur-Seine	Magasin Bonnières (78)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1987/85 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1985

che modifica per la venticinquesima volta il regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/81 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 451/85⁽⁴⁾, ha fissato l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che, alla luce delle informazioni più recenti di cui dispone la Commissione per quanto riguarda le pratiche commerciali seguite dai paesi in questione e per quanto riguarda la natura ufficiale degli organismi in questione, il suddetto regolamento dovrebbe essere modificato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2730/81, l'elenco degli organismi che possono indire gare deve essere completato aggiungendo, in ordine alfabetico dei paesi importatori, il seguente organismo:

<i>Paese importatore</i>	<i>Organismo emittente</i>
Ghana	Ghana National Procurement Agency Ministries Post Office Private Mail Bag Accra / Ghana
Iraq	State Establishment for Foodstuff Trading PO Box 548 Baghdad

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 38.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1988/85 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1985

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2710/84, che definisce le modalità per la ripartizione tra i piccoli produttori di latte, da parte degli stati membri, degli importi fissati dal regolamento (CEE) n. 1207/84 per la campagna lattiera 1984/1985

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo a un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1302/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1207/84 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3177/84 ⁽⁴⁾, ha fissato, per le campagne lattiere 1984/85 e 1985/1986, gli importi per stato membro e i criteri di ripartizione tra i produttori degli aiuti destinati a sostenere il reddito dei piccoli produttori di latte;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2710/84 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento

(CEE) n. 770/85 ⁽⁶⁾, fissa la data prima della quale la ripartizione degli aiuti, deve essere effettuata; che alcuni stati membri hanno difficoltà a rispettare questa data; che essa deve essere pertanto posposta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 1° agosto 1985 menzionata all'articolo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2710/84 e sostituita dalla data dal 1° aprile 1986.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 74.

⁽⁴⁾ GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 258 del 27. 9. 1984, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 86 del 27. 3. 1985, pag. 17.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1989/85 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1985

che determina, per gli stati membri, la perdita di reddito, nonché l'importo del premio pagabile per pecora per la campagna 1984/1985

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1312/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 10,

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 è prevista la concessione di un premio per compensare un'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine;

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1837/80, la perdita di reddito rappresenta, per 100 kg, peso carcassa, l'eventuale differenza tra il prezzo di base e la media aritmetica dei prezzi di mercato constatati per ciascuna regione;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'importo del premio per pecora e per regione è ottenuto applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 2 un coefficiente che esprime, per ogni regione, la produzione media annua normale di carne d'agnello per pecora, espressa in 100 chilogrammi peso carcassa; che, tuttavia, per la regione 5 la perdita di reddito deve essere diminuita della media ponderata dei premi variabili effettivamente concessi durante la campagna 1984/1985, media ottenuta in conformità del disposto del paragrafo 6 del medesimo articolo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 447/85⁽³⁾ ha autorizzato gli Stati membri a versare un acconto ai produttori situati nelle zone agricole svantaggiate; che tale acconto è stato versato ai produttori in questione nel corso della campagna 1984/1985;

considerando che occorre fissare, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/

80, l'importo del premio definitivo ed il saldo da versare nelle zone agricole svantaggiate,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Durante la campagna 1984/1985 si constata una perdita di reddito per le seguenti regioni:

Regione	Differenza in ECU/100 kg
2	31,344
3	62,225
4	118,337
5	47,311
6	134,648

Articolo 2

1. L'importo del premio pagabile per pecora e per regione è il seguente:

Regione	Importo del premio in ECU pagabile per pecora
2	5,955
3	14,312
4	21,301
5	7,570
6	24,237

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1837/80, il saldo da versare ai produttori situati nelle zone agricole svantaggiate è fissato come segue:

Regione	Saldo per premio in ECU pagabile per pecora
2	4,208
4	15,435
5	4,822
6	16,802

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 27. 5. 1985, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 30.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1990/85 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 1985****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pere originarie della Jugoslavia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1895/85 della Commissione, del 9 luglio 1985 ⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pere originarie della Jugoslavia;

considerando che, per i prodotti originari della Jugoslavia per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i

corsi, e che pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di pere originarie della Jugoslavia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1895/85 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 178 del 10. 7. 1985, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1991/85 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 1985****che abroga il regolamento (CEE) n. 1619/85 che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7, primo comma,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2727/75 contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata del prelievo qualora essa provochi o minacci di provocare difficoltà sul mercato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1619/85 della Commissione del 13 giugno 1985⁽³⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 1697/85⁽⁴⁾, ha sospeso la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i

cereali; che la situazione attuale non rende più necessaria la sospensione della fissazione anticipata; che occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1619/85;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1619/85 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU n. L 162 del 21. 6. 1985, pag. 39.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1992/85 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 1985
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1297/85 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1121/85 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1927/85 ⁽⁸⁾;

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di girasole per la campagna di commercializzazione 1985/1986 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1489/85 ⁽⁹⁾ e (CEE) n. 1490/85 ⁽¹⁰⁾,

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1985/1986 per il colza e il ravizzone e in mancanza della maggiorazione mensile valida per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1985 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 1985 per il colza e il ravizzone ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo e della maggiorazione mensile proposti da ultimo dalla Commissione al Consiglio per la campagna 1985/1986; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1985/1986 sarà noto;

considerando che, per il periodo dal 3 al 9 luglio 1985, per talune monete:

- per il mese corrente, il divario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72 si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;
- per taluni mesi a termine, lo scarto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72 supera lo 0,5%; che tale scarto, per taluni importi differenziali a termine, si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1121/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83 ⁽⁹⁾ sono fissati negli allegati.
2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 1985, per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con effetto dal 19 luglio 1985 per tener conto del prezzo indicativo fissato per questi prodotti per la campagna 1985/1986 e dell'importo della maggiorazione mensile per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1985 per il colza e il ravizzone.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1985.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 118 dell'1. 5. 1985, pag. 32.

⁽⁸⁾ GU n. L 180 del 12. 7. 1985, pag. 52.

⁽⁹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 13.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 14.

⁽¹¹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
1. Aiuti nominali (ECU):	15,719 (1)	16,859 (1)	16,773 (1)	17,631 (1)	18,154 (1)	18,674 (1)
2. Aiuti finali:						
Semi raccolti e trasformati in:						
— R.f. di Germania (DM)	39,58 (1)	42,22 (1)	42,08 (1)	44,29 (1)	45,54 (1)	47,35 (1)
— Paesi Bassi (Fl)	44,59 (1)	47,57 (1)	47,39 (1)	49,87 (1)	51,27 (1)	53,25 (1)
— UEBL (FB/Flux)	729,55 (1)	782,46 (1)	778,47 (1)	817,12 (1)	841,39 (1)	856,79 (1)
— Francia (FF)	106,82 (1)	114,92 (1)	113,80 (1)	119,00 (1)	122,66 (1)	126,31 (1)
— Danimarca (Dkr)	132,28 (1)	141,87 (1)	141,14 (1)	148,36 (1)	152,77 (1)	156,52 (1)
— Irlanda (£ Irl)	11,791 (1)	12,646 (1)	12,577 (1)	13,167 (1)	13,559 (1)	13,818 (1)
— Regno Unito (£)	10,842 (1)	11,506 (1)	11,475 (1)	11,993 (1)	12,317 (1)	12,437 (1)
— Italia (Lit)	22 653 (1)	24 363 (1)	23 987 (1)	25 044 (1)	25 819 (1)	26 326 (1)
— Grecia (Dra)	1 569,59 (1)	1 687,72 (1)	1 678,14 (1)	1 766,38 (1)	1 819,91 (1)	1 873,13 (1)

(1) Sulla base dell'ultima proposta della Commissione relativa al prezzo indicativo e fatta salva la decisione del Consiglio.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese
1. Aiuti nominali (ECU):	24,638	20,612	20,452	21,312	22,802
2. Aiuti finali:					
Semi raccolti e trasformati in:					
— R.f. di Germania (DM)	61,30	51,66	51,32	53,58	57,07
— Paesi Bassi (Fl)	69,07	58,21	57,79	60,33	64,26
— UEBL (FB/Flux)	1 143,49	956,64	949,21	987,69	1 056,88
— Francia (FF)	160,39	140,44	138,74	143,75	154,31
— Danimarca (Dkr)	207,33	173,45	172,10	179,34	191,88
— Irlanda (£ Irl)	18,481	15,461	15,336	15,914	17,034
— Regno Unito (£)	16,599	14,089	13,996	14,519	15,409
— Italia (Lit)	32 638	29 774	29 244	30 250	32 490
— Grecia (Dra)	1 742,42	2 062,64	2 046,06	2 134,39	2 288,00

ALLEGATO III

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
DM	2,252910	2,245880	2,239070	2,232490	2,232490	2,213650
Fl	2,535300	2,530730	2,526040	2,521030	2,521030	2,506820
FB/Flux	45,324200	45,326500	45,333600	45,345900	45,345900	45,384600
FF	6,850690	6,859370	6,869350	6,880500	6,880500	6,912070
Dkr	8,094780	8,099210	8,103200	8,106990	8,106990	8,115080
£ Irl	0,718257	0,719658	0,720953	0,721947	0,721947	0,724307
£	0,559458	0,561280	0,562863	0,564245	0,564245	0,567872
Lit	1 455,43	1 461,37	1 467,48	1 473,77	1 473,77	1 494,54
Dra	100,800500	100,76150	100,73240	100,71250	100,71250	100,65630

REGOLAMENTO (CEE) N. 1993/85 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 1985
che modifica le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85⁽²⁾,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, di ravizzone e di girasole⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, seconda frase,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1297/84⁽⁶⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le restituzioni all'esportazione dei semi oleosi sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1781/85⁽⁹⁾;

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di girasole per la campagna di commercializzazione 1985/1986 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1489/85⁽¹⁰⁾ e (CEE) n. 1490/85⁽¹¹⁾;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1985/1986 per il colza e il ravizzone e in mancanza della maggiorazione mensile valida per i semi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1985 per il colza e il ravizzone, l'importo della restituzione in caso di fissazione anticipata per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 1985 per il colza e il ravizzone ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo da ultimo indicativo e della maggiorazione

mensile proposti dalla Commissione al Consiglio per la campagna 1985/1986; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1985/1986 sarà noto;

considerando che, per il periodo dal 10 al 16 luglio 1985, per talune monete:

- per il mese corrente, il divario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72 si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;
- per taluni mesi a termine, lo scarto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72 supera lo 0,5%; che tale scarto, per taluni importi differenziali a termine, si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1781/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi della restituzione previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 651/71⁽¹²⁾, fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1781/85, sono modificati conformemente agli importi di cui all'allegato al presente regolamento per la colza e il ravizzone.

Tuttavia l'importo della restituzione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 1985, per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con effetto dal 19 luglio 1985 per tener conto del prezzo indicativo fissato per questi prodotti per la campagna 1985/1986 e dell'importo della maggiorazione mensile per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1985 per il colza e il ravizzone.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1985.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

⁽⁹⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 16.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 13.

⁽¹¹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 14.

⁽¹²⁾ GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 luglio 1985, modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi di colza e ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
1. Restituzioni nominali (ECU):	12,000 ⁽¹⁾	12,000 ⁽¹⁾	12,520 ⁽¹⁾	13,040 ⁽¹⁾	13,560 ⁽¹⁾	14,080 ⁽¹⁾
2. Restituzioni finali:						
Semi raccolti ed esportati da:						
— R.f. di Germania (DM)	30,96 ⁽¹⁾	30,96 ⁽¹⁾	32,23 ⁽¹⁾	33,68 ⁽¹⁾	34,92 ⁽¹⁾	36,83 ⁽¹⁾
— Paesi Bassi (Fl)	34,88 ⁽¹⁾	34,88 ⁽¹⁾	36,28 ⁽¹⁾	37,91 ⁽¹⁾	39,31 ⁽¹⁾	41,37 ⁽¹⁾
— UEBL (FB/Flux)	556,94 ⁽¹⁾	556,94 ⁽¹⁾	581,08 ⁽¹⁾	603,86 ⁽¹⁾	628,00 ⁽¹⁾	642,05 ⁽¹⁾
— Francia (FF)	80,40 ⁽¹⁾	80,40 ⁽¹⁾	83,51 ⁽¹⁾	86,17 ⁽¹⁾	89,81 ⁽¹⁾	93,46 ⁽¹⁾
— Danimarca (Dkr)	100,98 ⁽¹⁾	100,98 ⁽¹⁾	105,36 ⁽¹⁾	109,73 ⁽¹⁾	114,11 ⁽¹⁾	117,77 ⁽¹⁾
— Irlanda (£ Irl)	9,001 ⁽¹⁾	9,001 ⁽¹⁾	9,386 ⁽¹⁾	9,714 ⁽¹⁾	10,104 ⁽¹⁾	10,343 ⁽¹⁾
— Regno Unito (£)	8,677 ⁽¹⁾	8,677 ⁽¹⁾	8,998 ⁽¹⁾	9,320 ⁽¹⁾	9,642 ⁽¹⁾	9,731 ⁽¹⁾
— Italia (Lit)	17 064 ⁽¹⁾	17 060 ⁽¹⁾	17 561 ⁽¹⁾	18 073 ⁽¹⁾	18 843 ⁽¹⁾	19 309 ⁽¹⁾
— Grecia (Dra)	1 184,22 ⁽¹⁾	1 184,22 ⁽¹⁾	1 237,44 ⁽¹⁾	1 290,66 ⁽¹⁾	1 343,88 ⁽¹⁾	1 397,10 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Sulla base dell'ultima proposta della Commissione relativa al prezzo indicativo e fatta salva la decisione del Consiglio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1994/85 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 1985
che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1734/85⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1972/85⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1027/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984⁽⁹⁾, ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro

tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽¹¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽¹²⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 17 luglio 1985;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽¹³⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1734/85 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 166 del 26. 6. 1985, pag. 19.

⁽⁸⁾ GU n. L 185 del 18. 7. 1985, pag. 17.

⁽⁹⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 luglio 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 E I ⁽²⁾	185,70	179,66
11.01 E II ⁽²⁾	104,83	101,81
11.02 A II ⁽²⁾	226,31	220,27
11.02 A V a) 1 ⁽²⁾	150,76	144,72
11.02 A V a) 2 ⁽²⁾	185,70	179,66
11.02 A V b) ⁽²⁾	104,83	101,81
11.02 B II a) ⁽²⁾	177,66	174,64
11.02 B II b) ⁽²⁾	165,77	162,75
11.02 B II c) ⁽²⁾	162,72	159,70
11.02 C I ⁽²⁾	213,12	210,10
11.02 C II ⁽²⁾	198,81	195,79
11.02 C V ⁽²⁾	162,72	159,70
11.02 D I ⁽²⁾	136,96	133,94
11.02 D II ⁽²⁾	127,84	124,82
11.02 D V ⁽²⁾	104,83	101,81
11.02 E II a) ⁽²⁾	242,40	236,36
11.02 E II b) ⁽²⁾	226,31	220,27
11.02 E II c) ⁽²⁾	185,70	179,66
11.02 F I ⁽²⁾	242,40	236,36
11.02 F II ⁽²⁾	226,31	220,27
11.02 F V ⁽²⁾	185,70	179,66
11.02 G I	104,52	98,48
11.02 G II	80,90	74,86
11.04 C II a)	149,99	125,81 ⁽³⁾
11.04 C II b)	181,24	157,06 ⁽³⁾
11.07 A I a)	244,61	233,73
11.07 A I b)	185,52	174,64
11.08 A I	149,99	129,44
11.08 A III	248,29	227,74
11.08 A IV	149,99	129,44
11.08 A V	149,99	64,72 ⁽³⁾
11.09	595,42	414,08
17.02 B II a) ⁽³⁾	265,56	168,84
17.02 B II b) ⁽³⁾	195,93	129,44
17.02 F II a)	273,60	176,88
17.02 F II b)	189,50	123,01
21.07 F II	195,93	129,44
23.03 A I	342,14	160,80

(²) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

(³) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

(⁵) Conformemente al regolamento (CEE) n. 435/80 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare :

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A ;
 - farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C ;
 - fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 1995/85 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1985

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1809/85 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1973/85 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1809/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

- ⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 77.
⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 18. 7. 1985, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 luglio 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	49,56 46,06 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1996/85 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1985

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 luglio 1985, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	15,00
	— la Penisola iberica	20,00
	— gli altri paesi terzi	—
10.01 B II	Frumento duro	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	30,00
	— gli altri paesi terzi	40,00
10.02	Segala	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	0
	— gli altri paesi terzi	0
10.03	Orzo	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	25,00
	— la zona II b)	30,00
	— il Giappone	—
	— gli altri paesi terzi	—
10.04	Avena	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	—
	— gli altri paesi terzi	—
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 B	Miglio	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	33,00
	— tenore in ceneri da 521 a 600	33,00
	— tenore in ceneri da 601 a 900	29,00
	— tenore in ceneri da 901 a 1 100	27,00
	— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650	25,00
	— tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	22,00

		<i>(ECU/t)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	33,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	33,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	33,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	33,00
	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽¹⁾	159,00
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽²⁾	151,00
11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	134,00
	— tenore in ceneri di più di 1 300	127,00
	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	33,00

⁽¹⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

⁽²⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 501/85 (GU n. L 60 del 28. 2. 1985).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1997/85 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1985

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti

trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 luglio 1985, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

<i>(ECU/t)</i>	
Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	20,00
11.07 A II b)	48,00
11.07 B	56,00